

**Imposta Municipale Unica**  
**Istanza di riduzione per pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia**

Preso atto che con la Legge di [Bilancio 2021](#) comma 48 dell'articolo 1, per i pensionati esteri, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è prevista la riduzione del 50% dell'IMU, che la riduzione si applica su di un'unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Ai fini dell'esenzione del 50% dell'I.M.U. e della riduzione di due terzi della TARI si specifica:

Il/la sottoscritto/a:			
Codice fiscale:			
nato/a a		il	
Residente a:	CAP	Stato:	
Via	n. civico	piano	interno
Telefono:	Fax:	email:	

**DICHIARA**

(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dall'art. 38, 47 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000):

- **Di essere residente** \_\_\_\_\_  
**e di percepire una regolare pensione nel Paese di residenza a far data dal** \_\_\_\_\_.
- **Di non aver locato o dato in comodato d'uso gli immobili di seguito dichiarati;**
- **Di essere proprietario/comproprietario/usufruttuario dei seguenti fabbricati:**  
*(n. 1 abitazione principale e al massimo e n. 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)*

Foglio	P.IIa	Sub.	Cat.	Rendita	Vani/Mq.	Destinazione
			A/			Abitazione principale
			C/2			Pertinenza
			C/6			Pertinenza
			C/7			Pertinenza

**CHIEDE**

- **Ai fini IMU l'equiparazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale (unica in Italia) e ai fini TARI la riduzione di 2/3 dell'imposta;**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante \_\_\_\_\_

Si allega:

- Fotocopia semplice del documento di identificazione personale;
- Prova documentale dello stato di pensionato all'estero;

I dati sopra riportati saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti ai sensi D.Lgs. n. 196/2003.

**AVVERTENZE IMPORTANTI**

Le riduzioni si applicano dall'anno 2021, come previsto dalla L. n. 178/2020, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. La richiesta di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. In caso contrario il contribuente deve comunicare entro 30 gg. dal venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni; qualora non vi sia tale comunicazione l'ufficio procederà al recupero della differenza d'imposta per l'agevolazione applicata ma non spettante, con sanzioni e interessi. L'ufficio fornirà risposta solo in caso di non accoglimento dell'istanza.